



CIRCOLARE N. 1/2016

Besana Brianza, 3 Febbraio 2016

LA LEGGE DI STABILITA' 2016 IN SINTESI

Con la pubblicazione nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015, giunge al traguardo la **manovra fiscale per il 2016** (c.d. Legge di Stabilità), identificata come **L. 208/2015**.

Nella tabella che segue proponiamo una sintesi delle principali novità in essa contenute: i riferimenti numerici riguardano i vari commi dell'unico articolo di cui si compone la Legge in oggetto.

Alcune delle novità di maggiore interesse, saranno oggetto di apposite informative di approfondimento.

Comma	Contenuto in sintesi
10 (a) 10 (b) 10 (c) 10 (d)	<p>Esenzione Imu immobili in comodato uso</p> <p>Si dispone:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'abrogazione della facoltà dei Comuni di assimilare alla abitazione principale gli immobili concessi in comodato a familiari a determinate condizioni di rendita o di reddito Isee;• si aggiunge, tra i casi (automatici) di riduzione del 50% della base imponibile a fini Imu, anche il caso degli immobili, ad esclusione di quelli di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso), dati in comodato d'uso ai parenti in linea retta entro il primo grado (quindi a figli o genitori). <p>Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato.</p> <p>Terreni agricoli dei coltivatori diretti e Iap</p> <p>Si dispone che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti alla cassa di previdenza agricola, non devono più versare l'Imu per i terreni agricoli da loro posseduti e condotti.</p>
14 (a) 14 (b) 14 (c) 14 (d)	<p>Modifiche alla Tasi</p> <p>Intervenendo sulle regole della tassa per i servizi indivisibili, si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none">• sia escluso l'assoggettamento per l'abitazione principale (unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;• si ridefinisce il presupposto impositivo, coincidente con il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;• per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1%. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento;• nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la TASI è dovuta solo dal proprietario nella percentuale fissata dal comune ovvero nella misura del 90% se tale aspetto non è disciplinato dal regolamento/delibera comunale.
53-54	<p>Riduzione Imu e Tasi per immobili locati a canone concordato</p> <p>Si concede una riduzione del 25% dell'Imu e della Tasi dovute per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998.</p>

55	<p>Misura ridotta dell'imposta di registro sull'acquisto della prima casa</p> <p>Si consente di applicare l'agevolazione, anche nel caso in cui l'acquirente, al momento dell'acquisto, non si sia ancora "liberato" della precedente "prima casa", purché, però, egli la alieni entro 1 anno dal "nuovo" acquisto agevolato.</p>
56	<p>Detrazione Iva per immobili di classe energetica A e B</p> <p>Si dispone una detrazione Irpef del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva sull'acquisto effettuato entro il 31 dicembre 2016 di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici.</p> <p>La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali a partire dall'anno di acquisto.</p>
61-64	<p>Riduzione Ires</p> <p>Con variazioni rispetto alle originarie previsioni, rimane vigente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sola diminuzione dell'Ires al 24%, prevista a decorrere dall'anno 2017; • la rideterminazione dell'aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti all'Ires in uno Stato membro Ue, nonché in uno Stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), inclusi nella <i>white list</i>, all'1,20%, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Viene affidato ad apposito decreto il compito di rideterminare le misure connesse all'aliquota Ires, quale ad esempio la quota imponibile di dividendi (o di <i>capital gains</i>) da partecipazioni qualificate.
74	<p>Detrazioni per interventi su immobili</p> <p>Si dispone la proroga delle misure agevolate delle detrazioni su immobili e, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'aliquota del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale; • dell'aliquota del 65% per gli interventi antisismici; • della detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione; • dell'aliquota del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. <p>Cessione del beneficio fiscale 65% per pensionati in no tax area</p> <p>I soggetti che si trovano nella <i>no tax area</i> in ambito Irpef per i redditi percepiti da pensione, da lavoro dipendente, da lavoro assimilato a quello dipendente, da lavoro autonomo, da attività commerciali e lavoro autonomo non abituali (quindi redditi diversi), possono optare per la cessione della propria detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, in favore dei fornitori che hanno effettuato i predetti interventi; le disposizioni applicative saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in parola.</p>
75	<p>Detrazione acquisto mobili per giovani coppie</p> <p>Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi <i>more uxorio</i> che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei 2 componenti non abbia superato i 35 anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa.</p> <p>La detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo; • spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; • è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro; • non è cumulabile con quello per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

76-84	<p>Leasing di fabbricati ad uso abitativo</p> <p>Dall'Irpef lorda si detrae un importo pari al 19% anche dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:</p> <p>a) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a € 8.000,00, e il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a € 20.000,00, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a € 55.000,00 all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni previste per la deduzione degli interessi passivi derivanti da mutui per l'acquisto dell'unità immobiliare;</p> <p>b) le spese di cui alla lettera precedente, alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla metà di quelli sopra indicati, sostenute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a € 55.000,00, all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria, che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.</p> <p>Le disposizioni si applicano dal 1.01.2016 al 31.12.2020.</p>
88	<p>Detrazioni per dispositivi multimediali di controllo remoto del riscaldamento</p> <p>Si estende l'applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, pari al 65% delle spese sostenute, anche per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative; detti dispositivi, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti, devono garantire il funzionamento efficiente degli impianti, e presentare specifiche caratteristiche.</p> <p>Tali dispositivi, attraverso canali multimediali da remoto, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mostrare i consumi energetici, con la fornitura periodica di dati; • mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di esercizio; • consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti.
91-94 97	<p>Maxiammortamenti su nuovi investimenti</p> <p>Si introduce una agevolazione finalizzata a favorire gli investimenti in beni strumentali nuovi, mediante la possibilità di aumentare il costo fiscalmente deducibile; il recupero avviene tramite deduzione extracontabile.</p> <p>Infatti, ai fini delle imposte dirette, per imprese e professionisti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, il costo di acquisizione è maggiorato del 40% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. L'agevolazione ha natura temporanea, essendo fruibile solo per gli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.</p> <p>Sono previste particolari tipologie di beni esclusi dall'agevolazione, quali quelli per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni indicati in apposito allegato.</p> <p>Al fine di rendere possibile il beneficio anche per il comparto dei veicoli, si maggiorano di pari importo i tetti massimi di rilevanza fiscale dei valori di tali beni.</p> <p>Le disposizioni non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore.</p>
95	<p>Affrancamento valori operazioni straordinarie</p> <p>Si prevede che, in occasione dell'affrancamento di valori connessi ad operazioni straordinarie (articolo 15, comma 10, D.L. 185/200832), la deduzione dei maggiori valori dell'avviamento e dei marchi (affrancati) può avvenire in misura non superiore ad un quinto, anziché ad un decimo.</p>
111-113	<p>Regime fiscale forfetario: modifiche</p> <p>Si apportano talune modifiche al regime fiscale forfetario, al fine di renderlo maggiormente conveniente. In particolare, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un innalzamento delle soglie di ricavi/compensi massimi ammissibili; • una rimodulazione delle condizioni di accesso e permanenza nel regime; • la previsione di una aliquota di imposta ridotta al 5%, per i primi 5 anni di avvio di una nuova iniziativa; • una riduzione del carico contributivo del 35%, in sostituzione del precedente esonero dal versamento dei

	minimali.
115 -120	<p>Regime agevolato dell'assegnazione o cessione di beni ai soci e/o della trasformazione in società semplice</p> <p>Si propone un trattamento fiscale di favore per le operazioni di assegnazione di beni ai soci, cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice, se perfezionate entro il 30 settembre 2016.</p> <p>Le agevolazioni proposte sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzo di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap dell'8% (o del 10,5%, se la società è risultata di comodo per almeno due periodi d'imposta sugli ultimi tre) sulle plusvalenze che emergono in capo alla società a seguito delle operazioni; • facoltà di assumere, per la determinazione delle plusvalenze, il valore catastale degli immobili in luogo del valore normale; • fissazione del reddito in natura in capo al socio (nella assegnazione) in misura pari all'ammontare tassato in capo alla società; • riduzione al 50% dell'imposta di registro, se questa è dovuta in misura proporzionale, e delle imposte ipotecaria e catastale fisse; • l'Iva rimane invece dovuta nei modi ordinari.
121	<p>Estromissione immobili dalla ditta individuale</p> <p>Prevista la facoltà di estromettere, in modo fiscalmente agevolato, i beni immobili strumentali dell'imprenditore individuale.</p> <p>L'opzione si esercita entro il 31 maggio 2016, mediante comportamento concludente.</p> <p>Trattasi di una sorta di riedizione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 37, L. 244/2007.</p>
126-127	<p>Note di variazione ai fini Iva</p> <p>Si provvede ad una completa riscrittura dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972 in tema di note di variazione; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si individua il momento di emissione della nota di variazione in diminuzione, in dipendenza dell'assoggettamento del cessionario o committente a una procedura concorsuale, senza che sia necessario attendere l'infruttuosità della procedura. Dal 2017 la variazione in diminuzione dell'Iva potrà essere effettuata all'apertura della procedura concorsuale; • si prevede la facoltà di emissione della nota di variazione Iva in diminuzione nel caso di risoluzione contrattuale conseguente a inadempimento, relativa a contratti ad esecuzione continuata o periodica, con esclusione delle cessioni e prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
128	<p>Estensione del <i>reverse charge</i></p> <p>Modificando il sesto comma dell'articolo 17, D.P.R. 633/1972, si estende il meccanismo dell'inversione contabile a fini Iva (c.d. <i>reverse charge</i>) anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative al c.d. <i>split payment</i>).</p> <p>Si subordina l'efficacia delle norme così introdotte all'autorizzazione UE, ai sensi dell'articolo 395, Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006.</p>
129	<p>Compensazione cartelle esattoriali</p> <p>Si estende al 2016 l'effetto delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.</p> <p>Per l'anno 2016 sarà adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto del ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>Si rammenta che la disposizione originaria, recata dall'articolo 12, comma 7-bis, D.L. 145/2013, prevedeva la citata compensazione per l'anno 2014; successivamente, con l'articolo 1, comma 19, L. 190/2014, è stata estesa anche all'anno 2015.</p>
130-132	<p>Termini per l'accertamento</p> <p>Si riscrive il vigente articolo 57, D.P.R. 633/1972 in materia di imposta sul valore aggiunto (Iva). Le novità in esso contenute concernono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo slittamento di un anno della notifica degli avvisi relativi alle rettifiche ed agli accertamenti induttivi, infatti

	<p>il termine viene portato al quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, in luogo dei vigenti 4 anni;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'equiparazione della fattispecie dell'omessa presentazione della dichiarazione alla presentazione di dichiarazione nulla; per esse i termini della notifica di accertamento si allungano passando dagli attuali 5 anni, decorrenti dall'anno in cui la dichiarazione si sarebbe dovuta presentare, a 7 anni. • l'eliminazione della norma che raddoppia i termini per l'accertamento nel caso di violazione che comporti obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000. <p>Inoltre, si sostituisce l'articolo 43, D.P.R. 600/1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi; le novità presentano contenuto analogo alle novelle in materia di Iva.</p> <p>Le nuove disposizioni si applicano agli avvisi che decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016; per i periodi di imposta precedenti rimangono in vigore le disposizioni vigenti che prevedono la notifica degli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero nei casi di omessa presentazione di dichiarazione o di sua nullità entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.</p>
133	<p>Decorrenza della riforma delle sanzioni tributarie</p> <p>Si anticipa di un anno (dal 2017 al 2016) la decorrenza della riforma delle sanzioni amministrative apportata con D.Lgs. 158/2015; ai fini della procedura di <i>voluntary disclosure</i>, invece, rimangono ferme le precedenti sanzioni.</p>
134-138	<p>Rateazione dei debiti tributari</p> <p>Si consente ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, di essere riammessi alla dilazione.</p> <p>Il beneficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spetta ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015; • è limitato al solo versamento delle imposte dirette; • è condizionato alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta. <p>La norma disciplina gli adempimenti del contribuente che intende accedere alla nuova rateazione, ai fini della sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo, ancorché rateizzati, nonché i relativi adempimenti degli uffici.</p> <p>Dietro trasmissione di copia della quietanza l'ufficio competente ricalcola le rate dovute e provvede allo sgravio dei carichi iscritti a ruolo.</p> <p>Viene specificata la non ripetibilità delle somme versate, ove superiori all'ammontare dovuto a seguito del ricalcolo delle rate.</p> <p>Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio. È esclusa ogni ulteriore proroga.</p>
152- 164	<p>Canone rai</p> <p>Si fissa la misura del canone rai in 100 euro, stabilendo che la riscossione avvenga per il tramite delle bollette di fornitura di energia elettrica.</p> <p>Il pagamento avverrà in 10 rate mensili decorrenti da gennaio di ciascun anno, addebitate nelle prime bollette con scadenza di pagamento successiva alla scadenza di dette rate; per il solo 2016, la riscossione avverrà a partire dal 1° luglio 2016, con recupero di tutte le rate pregresse non addebitate.</p> <p>Il canone risulta dovuto, per il nucleo familiare, nel luogo ove esiste fornitura di energia e si riscontra la residenza anagrafica del soggetto, fermo restando il principio in forza del quale l'obbligo scatta in virtù della detenzione dell'apparecchio</p>
396	<p>Erogazione liberale di derrate alimentari.</p> <p>Si prevede l'innalzamento, da 5.164,57 a 15.000,00 euro della soglia stabilita dall'articolo 2, comma 2, lettera a), D.P.R. 441/1997 oltre la quale insorge l'obbligo di preventiva comunicazione all'Amministrazione finanziaria, in caso di cessione gratuita di beni nei confronti di enti pubblici, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle onlus, ai fini di vincere la presunzione di cessione senza fattura.</p> <p>Inoltre, si rende facoltativo l'invio della comunicazione preventiva, nel caso in cui la cessione gratuita di prodotti nei confronti dei suddetti enti abbia ad oggetto beni facilmente deperibili (alimentari).</p>

887-888	<p>Rivalutazione di quote e terreni</p> <p>È nuovamente possibile la rideterminazione del costo o valore d'acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni posseduti alla data del 01 gennaio 2016.</p> <p>Diversamente dal passato, però si applica un'aliquota unica di imposta sostitutiva, pari all'8%, sia per la rideterminazione del costo dei terreni che delle partecipazioni non quotate, senza distinguere tra partecipazioni qualificate o non qualificate.</p> <p>La perizia va giurata entro il 30 giugno 2016, unitamente al versamento della prima rata o dell'intero.</p>
889	<p>Rivalutazione dei beni di impresa</p> <p>Viene concessa la possibilità di rivalutare i beni materiali e immateriali d'impresa, oltre che delle partecipazioni in società controllate o collegate, unicamente ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti è subordinato al versamento di un'imposta sostitutiva del 16% (beni ammortizzabili) o 12% (i beni non ammortizzabili); • gli effetti fiscali sono differiti; • è concessa la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione, con assolvimento di un'imposta sostitutiva del 10%.
898	<p>Innalzati i limiti per l'uso del contante</p> <p>Si eleva a 3.000 euro la soglia per l'utilizzo del denaro contante, quindi concesso sino a 2.999,99 euro, rispetto ai 999,99 precedenti.</p> <p>Rimane, invece, il precedente limite per il servizio di "Money transfer".</p>
899	<p>Limiti per attività di cambiavalute</p> <p>Modificando l'articolo 49, comma 1-bis, D.Lgs. 231/2007, si innalza da 2.500 a 3.000 euro il limite per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti abilitati all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute.</p>
900-901	<p>Utilizzo <i>bancomat</i> per pagamenti di modico valore, pos professionisti</p> <p>Si estende l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica ed a prescindere da qualsiasi importo minimo.</p> <p>Si prevede un Decreto Ministeriale, sentita la Banca d'Italia, volto a definire le commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa europea, al fine di promuovere l'utilizzo delle carte di debito o di credito in particolare per i pagamenti di importo contenuto.</p> <p>Inoltre, si prevede che - con i decreti ministeriali attuativi del D.L. 179/2015 (in tema di pagamenti elettronici) - siano definiti anche le fattispecie costituenti illecito e le relative sanzioni amministrative pecuniarie.</p> <p>Il comma 901 estende, dal 1° luglio 2016, l'obbligo di consentire il pagamento della sosta (parcometri) con moneta elettronica.</p>
902	<p>Ancora possibile il pagamento in contante (nei limiti) di canoni di locazione</p> <p>Si provvede ad abrogare l'articolo 12, comma 1.1, D.L. 201/2011 che prevedeva, in deroga ai canonici limiti antiriciclaggio, l'obbligo di pagamenti tracciati per i canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica.</p>
903	<p>Ancora possibile il pagamento in contante (nei limiti) dei trasporti.</p> <p>Si provvede ad abrogare l'articolo 32-bis, comma 4, D.L. 133/2014 che prevedeva che tutti i soggetti della filiera dei trasporti dovevano provvedere al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, utilizzando strumenti tracciabili.</p>
905	<p>Registro dal 12 al 15% per i trasferimenti di aree</p> <p>Viene innalzata, dal 12 al 15%, la misura dell'imposta di registro applicabile ai trasferimenti immobiliari di terreni agricoli operati in assenza delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina.</p>
909	<p>Rivalutazione dei redditi dominicali e agrari</p> <p>Modificando l'articolo 1, comma 512, L. 228/2012, si fissa nel 30% - in luogo dell'attuale 7% - la rivalutazione dei</p>

	<p>redditi dominicale e agrario a decorrere dal periodo di imposta 2016 (in aggiunta alle rivalutazioni di cui all'articolo 3, comma 50, L. 662/1996).</p> <p>Da tale rivalutazione sono esclusi i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola.</p> <p>Si tratta di una rivalutazione ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi.</p>
954 (a) 955	<p>Maggiori benefici per la detrazione di spese funebri</p> <p>Dal 2016 le spese funebri saranno detraibili, nella misura massima di 1.550 euro per soggetto deceduto, anche se sostenute per persone diverse da quelle indicate nell'articolo 433, cod. civ..</p> <p>Decorrenza particolare</p> <p>A decorrere dal periodo di imposta 2015.</p>
954 (b) 955	<p>Più semplice la detrazione per spese di istruzione universitaria</p> <p>Viene sostituita la lettera e) dell'articolo 15, comma 1, Tuir, in materia di detrazione per spese di frequenza di corsi di istruzione universitaria, rendendo più semplice l'individuazione dell'importo massimo della spesa rilevante.</p> <p>Infatti, nel caso di frequenza presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • università private; • università estere; <p>la misura della spesa rilevante sarà fissata con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca, da emanarsi entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali.</p> <p>Decorrenza particolare</p> <p>A decorrere dal periodo di imposta 2015; per il 2015 il D.M. sarà adottato entro il 31 gennaio 2016</p>
979	<p>Carta per acquisti culturali</p> <p>A tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'UE che risiedono in Italia, che compiono 18 anni nel 2016, è assegnata una Carta elettronica, dell'importo massimo di 500 euro, che può essere utilizzata per ingressi a teatro, cinema, musei, mostre e (altri) eventi culturali, spettacoli dal vivo, per l'acquisto di libri e per l'accesso a monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali.</p>
982	<p>Credito di imposta per installazione impianti di allarme</p> <p>Istituito, per l'anno 2016, un credito d'imposta in relazione alle spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori di attività di lavoro autonomo o di impresa, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme ovvero a spese connesse ai contratti perfezionati con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali. L'attuazione è demandata ad apposito D.M.. La norma non indica alcun divieto di sovrapposibilità con le disposizioni di recupero del patrimonio edilizio, che comprendono anche l'installazione di allarmi.</p>
984	<p>Credito di imposta per acquisto strumenti musicali</p> <p>È istituito per l'anno 2016 un credito d'imposta una tantum, da attribuire agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, di 1.000 euro, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, in coerenza con il corso di studi. Il credito d'imposta è attribuito al rivenditore dello strumento il quale anticipa il contributo allo studente acquirente, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, e lo recupera in compensazione.</p>
999	<p>Entrata in vigore</p> <p>Ove non diversamente indicato, la Legge di Stabilità entra in vigore dal 01 gennaio 2016</p>

Si comunica inoltre che **il tasso di interesse legale** di cui all'articolo 1284, cod. civ. **è stato ridotto dall'0,5% allo 0,2% in ragione d'anno**. Il nuovo tasso di interesse legale trova **applicazione dall'1.1.2016**.

Da ultimo, si coglie l'occasione per ricorrere, a **tutti i titolari di Partita Iva** (Società di persone, Società di capitali, Ditte Individuali, Professionisti) di **provvedere a configurare in modo corretto il proprio indirizzo PEC e di verificare con regolarità l'eventuale presenza di messaggi**. L'Amministrazione finanziaria ha reso noto che, con riguardo alle società di capitali, provvederà ad inoltrare a mezzo posta elettronica certificata le comunicazioni di irregolarità che

scaturiscono dal controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali per il periodo fiscale 2013. La nuova modalità di invio sarà poi progressivamente estesa agli altri soggetti.

La maggior parte degli Enti (Inps, Inail, Equitalia, etc...) adottano ormai la Posta Elettronica Certificata come strumento di comunicazione, che come ormai noto, è **equiparata ad una raccomandata postale con avviso di ricevimento**. L'Amministrazione finanziaria ha reso noto che, con riguardo alle società di capitali, provvederà ad inoltrare a mezzo posta elettronica certificata le comunicazioni di irregolarità che scaturiscono dal controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali a partire dal periodo d'imposta 2013. La nuova modalità di invio sarà poi progressivamente estesa agli altri contribuenti tenuti alla comunicazione dell'indirizzo pec.

Trascurare la Pec potrebbe costare molto caro nel caso in cui attraverso di essa vengano notificati atti o cartelle di pagamento, in quanto ci si potrebbe accorgere dell'avvenuta notifica quando ormai divenuto definitivo, in quanto già scaduti i termini per proporre ricorso.

L'ufficio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

ELBE SRL

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.